
Legge sulla responsabilità dello Stato (LRS)

del 5 dicembre 2006 (stato 1 gennaio 2025)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni¹⁾,

visti gli art. 26 e 31 della Costituzione cantonale²⁾;
visto il messaggio del Governo del 22 agosto 2006³⁾,

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ Sono soggetti alla presente legge:

- a) * il Cantone, le regioni e i comuni, nonché gli altri enti di diritto pubblico e i loro istituti autonomi (enti pubblici);
- b) gli organi di questi enti pubblici;
- c) le persone al servizio di questi enti pubblici nell'esercizio delle attività di servizio.

² Sono fatte salve le disposizioni in materia di responsabilità civile del Codice delle obbligazioni per attività professionali, nonché le disposizioni speciali in materia di responsabilità civile di altre leggi.

³ In caso di istanze d'indennizzo di procedura penale nei confronti del Cantone, le disposizioni sulla responsabilità dello Stato si applicano unicamente se l'istanza non è stata giudicata nella procedura penale. *

⁴ Per quanto la presente legge non contenga alcuna norma, si applicano le disposizioni della sezione del Codice delle obbligazioni sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti (art. 41 e segg.)⁴⁾. *

¹⁾ PGC 2006/2007, 665

²⁾ CSC [110.100](#)

³⁾ Pagina 1347

⁴⁾ RS [220](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 2 Concetti

¹ Sono considerati organi (art. 1 cpv. 1 lett. b) le autorità di questi enti pubblici e i tribunali.

² Sono considerate persone al servizio di questi enti pubblici (art. 1 cpv. 1 lett. c):

- a) tutte le persone che si trovano in un rapporto di lavoro con essi;
- b) le persone alle quali questi hanno delegato l'adempimento di compiti.

2. Responsabilità dell'ente pubblico

Art. 3 Danni illeciti

¹ Gli enti pubblici rispondono per danni causati illecitamente a terzi da parte dei loro organi e delle persone al loro servizio nell'esercizio delle attività di servizio.

Art. 4 Danni leciti

¹ Gli enti pubblici rispondono per danni causati lecitamente, se a singole o poche persone viene causato un danno eccessivamente grave e non si può pretendere che il danneggiato si assuma il danno.

² La responsabilità degli enti pubblici per atti leciti viene meno segnatamente se:

- a) gli enti pubblici hanno agito a fini professionali;
- b) il danneggiato ha provocato il danno con il proprio agire.

³ Laddove esistono regolamentazioni di leggi speciali, queste hanno la precedenza.

Art. 5 Riparazione morale

¹ Gli enti pubblici sono tenuti ad assumersi anche prestazioni a titolo di riparazione morale, se sono soddisfatti i relativi presupposti (art. 49 CO)⁵⁾.

Art. 6 Competenza e procedura

1. Tribunali civili *

¹ Le pretese derivanti dalla presente legge che non si fondano sulla condotta del Tribunale d'appello o di persone che agiscono per esso vengono giudicate dal tribunale civile presso la sede dell'ente pubblico convenuto. *

⁵⁾ RS [220](#)

² Con la propria istanza all'autorità di conciliazione, l'attore determina la lingua ufficiale cantonale nella quale vengono condotti procedimenti contro il Cantone, contro suoi enti di diritto pubblico o contro suoi istituti autonomi. Se la lingua del procedimento diverge dalla lingua ufficiale della regione, la giudicatura di pace competente può essere completata da un membro di un'altra giudicatura di pace designato dal tribunale regionale competente per territorio e il tribunale regionale competente può essere completato da un giudice a titolo principale di un altro tribunale regionale designato dal Tribunale d'appello. I membri cui si fa ricorso dispongono delle capacità linguistiche necessarie. *

³ Per il resto la procedura dinanzi all'autorità di conciliazione e dinanzi al tribunale regionale nonché l'impugnazione dinanzi al Tribunale d'appello si conformano al Codice di diritto processuale civile svizzero⁶⁾. *

Art. 6a * 2. Tribunale della magistratura

¹ Le pretese derivanti dalla presente legge che si fondano sul comportamento del Tribunale d'appello o di persone che agiscono per esso vengono giudicate dal Tribunale della magistratura.

² Le parti devono esporre al Tribunale i fatti sui quali fondano le proprie richieste nelle memorie e indicare i mezzi di prova. Successivamente i fatti possono essere tenuti in considerazione soltanto alle condizioni previste dall'articolo 229 capoverso 1 e capoverso 2 del Codice di diritto processuale civile svizzero⁷⁾.

³ Per il resto la procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa⁸⁾.

Art. 7 Riduzione ed esclusione del diritto

¹ Quando il danneggiato ha tralasciato di avvalersi dei rimedi giuridici o di altri ausili giuridici che avrebbero potuto evitare, ridurre o riparare il danno, il Tribunale decide secondo il suo libero apprezzamento se si debba proteggere l'azione e in quale misura.

² Se una disposizione, una decisione o una sentenza vengono modificate nella procedura d'impugnazione o nella procedura di vigilanza, l'ente pubblico risponde soltanto in caso d'intenzionalità o di negligenza grave dell'istanza inferiore.

³ Per danni sorti in seguito ad un'informazione sbagliata gli enti pubblici rispondono soltanto in caso d'intenzionalità e di negligenza grave.

⁴ Lo Stato non risponde per danni sorti dalla procedura legislativa.

⁶⁾ RS [272](#)

⁷⁾ RS [272](#)

⁸⁾ CSC [370.100](#)

Art. 8 Prescrizione

¹ Il diritto al risarcimento del danno si prescrive entro un anno dal giorno in cui il danneggiato è venuto a conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, in ogni caso una volta trascorsi dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.

² Se l'azione deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Art. 9 Diversi enti pubblici

¹ Qualora diversi enti pubblici abbiano causato in comune e illecitamente un danno ad un terzo, essi rispondono solidalmente.

Art. 9a * Competenza e procedura in altri casi di responsabilità dello Stato

¹ La competenza e la procedura per far valere pretese di diritto sulla responsabilità dello Stato non disciplinate dalla presente legge si conformano all'articolo 6, se il diritto speciale non prevede nulla di diverso.

3. Responsabilità degli organi e delle persone al loro servizio

Art. 10 Esclusione del diritto d'azione diretta

¹ È escluso il diritto d'azione diretta del terzo danneggiato contro gli organi e le persone colpevoli.

Art. 11 Danno causato all'ente pubblico

¹ Gli organi e le persone al servizio degli enti pubblici rispondono nei confronti di questi ultimi per il danno causato violando intenzionalmente o per negligenza grave il loro obbligo di servizio nell'esercizio delle attività di servizio. *

² ... *

Art. 12 Danno causato in comune

¹ Per un danno causato in comune gli organi degli enti pubblici e le persone al loro servizio rispondono in comune.

² Le pretese vengono fatte valere in base alla colpa.

Art. 13 Riduzione della pretesa di risarcimento, rinuncia

¹ La pretesa di risarcimento può essere ridotta o vi si può rinunciare completamente, se con il risarcimento dell'intero danno il responsabile verrebbe a trovarsi in una situazione di bisogno.

Art. 14 Competenza e procedura

¹ Le pretese derivanti dalla presente legge nei confronti di persone al servizio del Tribunale d'appello vengono giudicate dal Tribunale della magistratura quale unica istanza cantonale in procedura d'azione amministrativa. *

^{1bis} Le pretese derivanti dalla presente legge nei confronti di organi degli enti pubblici e di persone al loro servizio vengono giudicate dal Tribunale d'appello quale unica istanza cantonale nella procedura d'azione amministrativa, nella misura in cui non sia competente il Tribunale della magistratura. *

² ... *

Art. 15 Prescrizione

¹ Il diritto di regresso si prescrive entro un anno dall'accertamento della responsabilità mediante sentenza giudiziaria o transazione giudiziale, in ogni caso una volta trascorsi cinque anni dall'accertamento o dal riconoscimento della responsabilità.

Art. 15a * Competenza e procedura in altri casi di responsabilità dello Stato

¹ La competenza e la procedura per far valere pretese di diritto sulla responsabilità dello Stato nei confronti di organi degli enti pubblici e di persone al loro servizio non disciplinate dalla presente legge si conformano all'articolo 14 capoverso 1^{bis}, se il diritto speciale non prevede nulla di diverso.

4. Disposizioni finali**Art. 16** Abrogazione di atti normativi

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico del 29 ottobre 1944⁹⁾.

Art. 17 Modifica del diritto previgente¹⁰⁾**Art. 18** Diritto transitorio

¹ Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge fa stato la procedura secondo il diritto previgente.

² I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge e per la cui evasione il nuovo diritto prevede una diversa competenza vengono portati avanti dai tribunali competenti secondo il nuovo diritto sulla base del nuovo diritto procedurale. *

⁹⁾ aRB 57 e AGS 1994, 3001

¹⁰⁾ Le modifiche del diritto previgente non vengono indicate.

³ Dopo l'entrata in vigore della modifica della presente legge, le pretese derivanti dalla presente legge che si fondano sul comportamento del Tribunale cantonale o del Tribunale amministrativo o di persone che agiscono per essi vengono giudicate dal Tribunale della magistratura sulla base del nuovo diritto procedurale. *

Art. 19 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo¹¹⁾.

² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore¹²⁾.

¹¹⁾ Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 14 mar. 2007

¹²⁾ Posta in vigore il 1° mag. 2007 con DG del 16 apr. 2007

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
05.12.2006	01.05.2007	atto normativo	prima versione	-
16.06.2010	01.01.2011	Art. 1 cpv. 3	modifica	2010, 2402
16.06.2010	01.01.2011	Art. 1 cpv. 4	introduzione	2010, 2402
16.06.2010	01.01.2011	Art. 11 cpv. 2	introduzione	2010, 2402
16.06.2010	01.01.2011	Art. 14 cpv. 2	modifica	2010, 2402
13.01.2015	01.01.2016	Art. 1 cpv. 1, a)	modifica	2015-005
02.02.2016	01.01.2017	Art. 1 cpv. 1, a)	modifica	2016-001
14.06.2022	01.01.2025	Art. 6	modifica titolo	2023-008
14.06.2022	01.01.2025	Art. 6 cpv. 1	modifica	2023-008
14.06.2022	01.01.2025	Art. 6 cpv. 2	modifica	2023-008
14.06.2022	01.01.2025	Art. 6 cpv. 3	introduzione	2023-008
14.06.2022	01.01.2025	Art. 6a	introduzione	2023-008
14.06.2022	01.01.2025	Art. 9a	introduzione	2023-008
14.06.2022	01.01.2025	Art. 11 cpv. 1	modifica	2023-008
14.06.2022	01.01.2025	Art. 11 cpv. 2	abrogazione	2023-008
14.06.2022	01.01.2025	Art. 14 cpv. 1	modifica	2023-008
14.06.2022	01.01.2025	Art. 14 cpv. 1 ^{bis}	introduzione	2023-008
14.06.2022	01.01.2025	Art. 14 cpv. 2	abrogazione	2023-008
14.06.2022	01.01.2025	Art. 15a	introduzione	2023-008
14.06.2022	01.01.2025	Art. 18 cpv. 2	introduzione	2023-008
14.06.2022	01.01.2025	Art. 18 cpv. 3	introduzione	2023-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	05.12.2006	01.05.2007	prima versione	-
Art. 1 cpv. 1, a)	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-005
Art. 1 cpv. 1, a)	02.02.2016	01.01.2017	modifica	2016-001
Art. 1 cpv. 3	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2402
Art. 1 cpv. 4	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2402
Art. 6	14.06.2022	01.01.2025	modifica titolo	2023-008
Art. 6 cpv. 1	14.06.2022	01.01.2025	modifica	2023-008
Art. 6 cpv. 2	14.06.2022	01.01.2025	modifica	2023-008
Art. 6 cpv. 3	14.06.2022	01.01.2025	introduzione	2023-008
Art. 6a	14.06.2022	01.01.2025	introduzione	2023-008
Art. 9a	14.06.2022	01.01.2025	introduzione	2023-008
Art. 11 cpv. 1	14.06.2022	01.01.2025	modifica	2023-008
Art. 11 cpv. 2	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2402
Art. 11 cpv. 2	14.06.2022	01.01.2025	abrogazione	2023-008
Art. 14 cpv. 1	14.06.2022	01.01.2025	modifica	2023-008
Art. 14 cpv. 1 ^{bis}	14.06.2022	01.01.2025	introduzione	2023-008
Art. 14 cpv. 2	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2402
Art. 14 cpv. 2	14.06.2022	01.01.2025	abrogazione	2023-008
Art. 15a	14.06.2022	01.01.2025	introduzione	2023-008
Art. 18 cpv. 2	14.06.2022	01.01.2025	introduzione	2023-008
Art. 18 cpv. 3	14.06.2022	01.01.2025	introduzione	2023-008